



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Valutazione e Controlli

30 marzo 2018

Presentazione	2
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	3
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	5
Principi di revisione	8
Controlli interni	12

Presentazione

Cara/o collega,

con piacere ti invio il quarto numero dell'informativa "Valutazione e controlli".

Con questa uscita, come ormai consuetudine, è mia premura informarti sui contributi dell'ultimo trimestre prodotti dal CNDCEC, nonché aggiornarti sulle novità normative e sulle varie pubblicazioni degli organismi di cui il Consiglio stesso è spesso parte attiva.

Nel corso di quest'ultimo trimestre, infatti, il Consiglio Nazionale si è dimostrato particolarmente attivo nei tavoli di confronto con altri enti istituzionali, tra cui l'ABI, al fine di sottolineare, attraverso un fattivo contributo, l'importanza per il tessuto economico del proficuo dialogo con i Commercialisti.

Mi auguro che il professionista possa trarre dall'informativa utili spunti di riflessione che, al momento opportuno, potrebbe approfondire a supporto della propria attività professionale. Ogni sezione rappresenta un approfondimento sulla "novità" normativa o di prassi, a cui si ricollega il richiamo ai documenti di origine, al fine di mappare gli ambiti professionali facilitando il lettore nell'ulteriore ricerca nelle tematiche relative ai principi contabili, ai principi di valutazione, alla revisione ed ai controlli interni.

Non da ultimo, ritengo doveroso ribadire l'importanza di ricevere dal collega qualunque suggerimento, al fine di migliorare lo strumento dell'informativa sia da un punto di vista "formale" che di "contenuti". Il che rappresenta, per noi tutti, uno stimolo avendo come principale obiettivo quello di supportare il collega nella quotidianità della professione.

Buona lettura

Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,
Principi contabili e di valutazione,
Sistema di amministrazione e controllo*



Principi Contabili

OIC newsletter

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in data 19 marzo 2018 la newsletter di febbraio che contiene anche una risposta a una richiesta di chiarimento in merito all'applicazione dell'OIC 29 sul tema dei fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio.

In particolare, il quesito chiede di chiarire se i fatti successivi modificano solo la determinazione quantitativa delle poste di bilancio o interessano anche la riclassificazione delle stesse. L'esempio preso in esame è la definizione di una causa legale dopo la data di chiusura. Laddove ciò succeda, gli operatori potrebbero chiedersi, sulla base delle informazioni ottenute, se limitarsi ad adeguare il fondo rischi ed oneri oppure riclassificare anche il fondo in debito. L'OIC risponde al quesito indicando che, in virtù del principio della competenza, l'evento successivo comporta un aggiornamento dell'importo del fondo e non una sua riclassificazione, stante che l'evento che ha comportato giuridicamente la definizione del debito è avvenuto solo nell'esercizio successivo a quello considerato.

OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio (OIC)

L'OIC ha pubblicato, in data 22 marzo 2018, la versione definitiva dell'OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.

L'OIC 11 rappresenta il quadro concettuale a cui è affidata (anche) la descrizione dei postulati di bilancio.

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

OIC 11

OIC, Newsletter febbraio (marzo 2018)

Tale attività segue un percorso, di fatto, "normativo", richiamando in prevalenza le definizioni contenute nel codice civile, nonché le applicazioni già previste nei Principi contabili nazionali.

Una volta, perciò, richiamato il quadro fedele e le clausole della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, il Principio procede all'esame dei seguenti postulati: prudenza; prospettiva della continuità aziendale; rappresentanza sostanziale; competenza; costanza nei criteri di valutazione; rilevanza; comparabilità; neutralità. I principi della rappresentazione sostanziale e della rilevanza sono gli elementi di novità in ambito giuscontabile, anche se le antecedenti versioni del Principio ne riconoscevano, di fatto, l'esistenza già a livello di prassi contabile.

Il principio della rappresentazione sostanziale (sostitutivo del principio della "funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato") origina dal disposto dell'art. 2423-bis, co.1, n.1-bis, c.c. nel quale si legge che *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*. In tale ambito, il Principio afferma che la prima e principale attività del redattore consiste nell'individuazione dei diritti, obblighi e condizioni desumibili dai termini contrattuali per verificare la correttezza dell'iscrizione o



della cancellazione degli elementi patrimoniali ed economici.

Il principio della rilevanza è sancito dall'art. 2423, co.4, c.c. con il quale il legislatore indica che gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa possono non essere seguiti quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. A questo fine, il paragrafo 31 dell'OIC 11 afferma che *"[u]n'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio".* I destinatari "primari" sono individuati in investitori, finanziatori ed altri creditori.

Particolarmente rilevante risulta la descrizione della "prospettiva della continuità aziendale". Il paragrafo 22 del Principio prevede che *"la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio"*. La nota integrativa ha il compito di evidenziare le eventuali "significative incertezze" e le ragioni che hanno portato a tali conclusioni. Laddove la direzione sia portata a concludere che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nonostante non siano ancora accertate cause di scioglimento di cui ai sensi dell'art. 2484, c.c., le valutazioni sono effettuate nella prospettiva della continuità aziendale, pur

tenendo in considerazione il limitato orizzonte temporale.

Le disposizioni sulla prospettiva della continuità aziendale entrano in vigore prospetticamente a partire dal 1° gennaio 2017 in avanti. Le altre previsioni entrano in vigore retrospettivamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2018.



La valutazione degli immobili secondo le “Linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili” dell’ABI

Nel mese di gennaio 2018, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), in collaborazione con altri organismi di categoria, tra cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha provveduto ad elaborare le “Linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili”, seguendo l’orientamento dettato dagli standard di valutazione immobiliare Europei ed Internazionali. Nello specifico, alla base delle linee guida ci sono: il Regolamento (EU) n. 575/2013 (art. 4, co. 1, punto 76), gli standard di valutazione pubblicati da RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyors*) gli IVS (*Internationale Valuation Standards*) pubblicati dall’IVSC (*International Valuation Standard Council*) a cui anche l’OIV aderisce.

Seppur il documento si presenta quale corollario di recenti normative adottate per fronteggiare la gestione dei crediti inesigibili, lo scopo è quello di modernizzare il mercato italiano delle valutazioni rendendolo più efficiente, favorendo la massimizzazione del valore del patrimonio, armonizzando con i principi nazionali ed internazionali improntati a criteri di massima trasparenza, certezza ed economicità.

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza del documento si segnalano in particolare:

- l’attenzione alla figura del perito/valutatore;
- la definizione di valore di mercato (*market value*) immobiliare nella specificità dell’immobile in esecuzione;
- la rilevanza dell’attività di *due diligence* per

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

[ABI – Linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili](#)

SITI DI UTILE CONSULTAZIONE

OIV

l’individuazione di potenziali rischi connessi all’operazione;

- l’elaborazione di un certificato di valutazione per la piena accessibilità alle informazioni.

Coerentemente, quindi, con quanto ribadito anche nel documento dei Principi di Valutazione emanato dall’OIV al paragrafo III.7, viene sottolineata l’importanza di utilizzare, durante il processo di valutazione, metodiche appropriate ed idonee ad esprimere il prezzo di trasferimento dell’immobile.

In tal senso tre sarebbero le configurazioni universalmente applicabili nella valutazione degli immobili, cioè:

- Il valore di mercato (*market value*) di un particolare suo segmento, nell’ipotesi di prezzo negoziato da soggetti indipendenti e non condizionati (preferito nelle linee guida);
- il valore negoziale equitativo (*equitable value*) in caso di valore inteso quale prezzo determinato da due o più parti con interessi bilanciati;
- il valore dell’investimento (*investment value*) quando si considera il fine operativo



(beneficio offerto dall'investimento) in presenza di operazioni straordinarie di cessione o dismissione.

A ciò si aggiungano altre due configurazioni utilizzate in casi particolari come il valore convenzionale ed il valore di smobilizzo.

Nello specifico caso delle valutazioni immobiliari, è il sottomercato (segmento) l'unità elementare del mercato dalla quale desumere elementi di comparazione per la stima.

Ciò premesso diventa il *market value*, la base di valore appropriata per la stima delle garanzie immobiliari inteso come *“l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione, in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato, dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni”*.

Nel trattare la rilevanza del ruolo del perito, si ribadisce l'importanza della raccolta della documentazione attraverso indagini e sopralluoghi quale base informativa per la determinazione del giusto valore.

Ne consegue il “certificato di valutazione” che rappresenta il documento di sintesi in cui far confluire tutte le informazioni recuperate nella fase preliminare di “investigazione” che finiscono per costituire il presupposto attraverso cui perimetrare l'ambito della valutazione fino alla scelta della metodologia.

Nello specifico caso delle immobilizzazioni materiali, essa non può prescindere dalla natura del bene e dalle sue caratteristiche.

Ai fini della determinazione del valore di mercato sono tre le metodiche di valutazione a cui l'esperto può rifarsi e richiamate al paragrafo 3.1 delle linee guida per la valutazione degli immobili, ovvero:

- metodica del costo;
- metodica di mercato;
- metodica del reddito.

Volendole chiarire, il metodo del costo si basa sulla stima dei costi di ricostruzione o sostituzione, intendendo nel primo caso quei costi necessari a riprodurre l'immobile nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, materiali e tecnologiche, nel secondo, quei costi relativi alla realizzazione di un immobile equivalente in termini di utilità e sostitutivo rispetto a quello oggetto di stima. Si tratta del metodo generalmente prescelto nell'ipotesi di immobili strumentali destinati ad accogliere ad esempio attività industriali o manifatturiere.

Contrariamente, la metodica di mercato parte dall'assunto secondo cui è il mercato a fissare il prezzo degli immobili, attraverso una comparazione dell'immobile oggetto della valutazione con altri immobili simili compravenduti ad un certo prezzo noto.

L'applicazione del metodo di comparazione del mercato presuppone una serie di aggiustamenti sistemici dei prezzi di mercato rilevati in base alle caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle corrispondenti caratteristiche degli immobili oggetto di stima, considerato un periodo di tempo ragionevolmente prossimo alla data di valutazione. In mancanza di prezzi desumibili da recenti compravendite, la valutazione potrà basarsi sulla media dei prezzi degli immobili correntemente offerti sul mercato scontati di un coefficiente riduttivo quale effetto dei ribassi praticati in fase di trattativa.



La metodica reddituale, invece, può svilupparsi secondo tre diversi procedimenti:

- attualizzazione diretta, ovvero dividendo il canone di mercato annuo dell'immobile oggetto di valutazione per il tasso di capitalizzazione;
- attualizzazione finanziaria, attualizzando i flussi di cassa stimati per canoni di locazione presunti ovvero il prezzo di cessione dell'immobile, ovvero i ricavi derivanti dall'attività caratteristica;
- attualizzazione del flusso di cassa scontato o metodo della trasformazione, prendendo a parametro la differenza tra il valore dei beni esito della trasformazione e i costi diretti e indiretti da sostenere per la costruzione nel caso specifico di sviluppi immobiliari.

Quanto pocanzi affermato è sufficiente a ritenere come se da una parte la finalità appare ben definita, nonostante la molteplicità dei casi, la metodica di valutazione rappresenta una variabile soggettiva che può essere stabilita in funzione dell'oggetto che si sta valutando.

Per concludere in appendice delle linee guida sono fornite indicazioni sulla valutazione di *assets speciali*, ovvero attività particolari come alberghi, centri commerciali ed altre strutture destinate al tempo libero, la cui complessità implica una conoscenza molto più approfondita del relativo segmento di mercato, della localizzazione, dello stato occupazionale e per le quali risulta più appropriato procedere mediante l'applicazione della metodica reddituale con attualizzazione dei flussi di cassa.



Conclusa la pubblica consultazione del manuale del CNDCEC per il sindaco-revisore

Lo scorso 2 febbraio si è conclusa la fase di pubblica consultazione del documento: *“Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”*, predisposto dal gruppo di lavoro del CNDCEC *“Sfida Qualità”*, fortemente voluto dal Consigliere Delegato Raffaele Marcello e coordinato dal Prof. Raffaele D’Alessio. A completamento di tale documento, il gruppo di lavoro ha predisposto anche numerosi modelli di carte di lavoro (scaricabili - nella loro versione definitiva - dal sito del CNDCEC in formato modificabile *word* ed *excel*) e un modello di manuale di controllo della qualità del sindaco-revisore. Infatti, il pregevole obiettivo del gruppo di lavoro è duplice:

- identificare e proporre una soluzione ai possibili problemi di coordinamento tra le due differenti discipline e funzioni del collegio sindacale e del revisore legale, adattando tutto il processo di revisione alle caratteristiche peculiari delle imprese di minori dimensioni;
- supportare il sindaco-revisore nell’implementare il processo di revisione in modo tale da poter compiutamente rispondere agli imminenti controlli di qualità *ex art. 20* del D.Lgs. 39/2010 (così come modificato dall’art. 19 del D.Lgs. 135/2016). A tal fine, la metodologia presentata dal CNDCEC all’interno dei sopra richiamati documenti sarà proposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze quale possibile modello di riferimento per effettuare il controllo della qualità degli incarichi di revisione.

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA CNDCEC E FNC

[Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni](#)
(gennaio 2018)

Il volume *“Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”* consta di 27 capitoli che, attraverso la descrizione completa di un incarico di revisione (dalla fase preliminare di accettazione dell’incarico fino alla redazione della relazione di revisione), propone una metodologia comune applicabile dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili che indossano sia il cappello del sindaco, sia quello del revisore legale di una impresa di minori dimensioni. Ovviamente, tale documento recepisce tutte le recenti innovazioni normative e regolamentari in tema di revisione legale - ivi inclusa la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 12 gennaio 2018 - e sostituisce *in toto* il precedente documento del CNDCEC *“L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni”* pubblicato nel dicembre 2015.

All’inizio di ogni capitolo del volume è inserita una tabella con la descrizione dei temi trattati all’interno del capitolo stesso ed i relativi principi di revisione internazionali (ISA Italia) di riferimento: tale tabella consente al lettore di identificare agevolmente il quadro normativo e regolamentare all’interno del quale inserire la specifica fase del processo di revisione oggetto di descrizione nel capitolo stesso. Tale



espedito consente di trasformare il corposo volume del CNDCEC in uno strumento di agevole consultazione per il sindaco-revisore.

Inoltre, sempre al fine di predisporre un documento di agevole consultazione per l'utente, il volume del CNDCEC propone una versione adattata dello schema logico-operativo della Guida IFAC (*"Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese"*) che fornisce una suddivisione del processo di revisione in tre fasi:

- "valutazione del rischio";
- "risposta al rischio";
- "reporting".

Partendo dalla versione adattata del *flowchart* della revisione, ogni segmento di tale schema viene riproposto ad apertura di ciascun capitolo al fine di identificare immediatamente la fase del processo di revisione oggetto del contenuto del capitolo medesimo. In aggiunta, tale segmento del *flowchart* viene arricchito, con riferimento ai capitoli maggiormente operativi, di una ulteriore figura includente il richiamo alle principali [carte di lavoro](#) proposte dal CNDCEC e disponibili in un formato scaricabile e modificabile dall'utente.

Ogni capitolo è arricchito anche da due tipologie di *box*:

- "Cosa cambia per il collegio sindacale" che contiene la descrizione dei necessari adattamenti alla disciplina della revisione legale nel caso in cui l'incarico di revisione sia assegnato al collegio sindacale, nonché la descrizione della disciplina specificatamente prevista per l'organo di controllo;
- "Suggerimenti operativi" che contiene le proposte di soluzioni pratiche formulate dal

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

[Determina RGS 4993/2018](#)
(gennaio 2018)

[Principi di revisione internazionali ISA](#)
(gennaio 2018)

gruppo di lavoro del CNDCEC per le principali criticità del processo di revisione.

Congiuntamente al volume appena descritto (e alle relative carte di lavoro), è stato posto in pubblica consultazione anche il documento "[Manuale delle procedure di controllo della qualità per il sindaco-revisore](#)". Tale documento si pone l'ambizioso obiettivo di colmare la lacuna nella normativa e nei principi professionali di riferimento in materia di controllo della qualità nella circostanza in cui la revisione legale dei conti è svolta dal collegio sindacale. Il manuale fornisce, dunque, le direttive e le procedure necessarie per implementare un sistema di controllo della qualità conforme alle disposizioni normative applicabili e all'ISQC Italia 1. Le direttive e relative procedure non devono essere considerate quali schemi rigidi di applicazione acritica, ma devono essere adeguate e proporzionate all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione svolte.

Nel dettaglio, il manuale proposto dal CNDCEC fornisce le direttive e le relative procedure operative in merito ai seguenti elementi del sistema di controllo interno:

- le responsabilità apicali per la qualità;
- i principi etici applicabili;
- l'accettazione e il mantenimento dei rapporti con il cliente;
- le risorse umane;
- lo svolgimento dell'incarico;
- il monitoraggio.



Pubblicata la nuova Determina del Ragioniere dello Stato con l'aggiornamento dei principi ISA Italia

In data 12 gennaio 2018, è stata pubblicata la Determina del Ragioniere dello Stato (MEF - RGS - Prot. 4993 del 12 gennaio 2018) con la quale sono state adottate le versioni aggiornate dei seguenti ISA Italia:

- ISA Italia n. 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai Principi di revisione internazionali (ISA Italia)*;
- ISA Italia n. 210, *Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione*;
- ISA Italia n. 220, *Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio*;
- ISA Italia n. 230, *La documentazione della revisione contabile*;
- ISA Italia n. 510, *Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura*;
- ISA Italia n. 540, *Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa*;
- ISA Italia n. 600, *La revisione del bilancio del gruppo - considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)*.

Tale aggiornamento si è reso necessario per poter recepire i *conforming amendments* derivanti dal progetto dello IAASB "*Reporting on Audited Financial Statements - New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments*" e le modifiche conseguenti alla pubblicazione del D.Lgs. 135/2016 e del Regolamento 537/2014 (per gli Enti di Interesse Pubblico).

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA CNDCEC E FNC

[La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale](#)
(marzo 2018)

Pubblicato il documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"

Anche quest'anno il CNDCEC ha predisposto il modello di relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2017 che recepisce le ultime evoluzioni normative e regolamentari in tema di revisione legale dei conti. In particolare, tale modello è conforme ai dettami della versione aggiornata dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) attinenti alla fase di *reporting* del processo di revisione.

Come già avvenuto per la redazione delle relazioni unitarie relative agli esercizi 2015 e 2016, il CNDCEC desidera supportare i sindaci-revisori nel predisporre un documento unico in grado di rispondere congiuntamente alle due differenti necessità di rendicontazione: da un lato, quella della funzione di vigilanza del collegio sindacale (*ex art. 2429, co. 2, c.c.*); dall'altro, invece, quella della funzione di revisione legale (coerentemente a quanto richiesto dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e dal contenuto dei principi di revisione internazionali ISA Italia), predisponendo un modello di relazione conforme alle più recenti novità regolamentari e in grado di risolvere i relativi problemi di integrazione connessi alle due differenti forme di rendicontazione. Si ricorda, infatti, che mentre i risultati della funzione di vigilanza del collegio sindacale



sono rendicontati in forma libera, i risultati della revisione legale sono rendicontati in forma standardizzata, conformemente ai principi internazionali di revisione internazionali (ISA Italia), oggetto di recente innovazione.

Il documento è stato pubblicato sul sito del CNDCEC in data 22 marzo 2018.



Le norme di comportamento del collegio sindacale delle società quotate. Edizione 2018

Si è conclusa la pubblica consultazione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate.

La versione aggiornata del documento è composta da nove sezioni che raccolgono i principi di comportamento che i sindaci devono seguire, dal momento della nomina, nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza.

Come si ha modo di apprendere dalla Premessa del nuovo documento del CNDCEC, le Norme di comportamento sono regole e canoni deontologici che possono orientare l'attività di quanti, iscritti all'Albo, svolgano incarichi nei collegi sindacali di società quotate. Al contempo, l'importanza dei contenuti e delle indicazioni fornite ai componenti dell'organo di controllo, rendono il documento un utile ausilio per tutti coloro che accettino siffatti incarichi e che, spontaneamente, intendano adeguarsi ai Principi.

La struttura delle Norme non ha conosciuto significative modifiche.

Ogni Norma, infatti, risulta composta da Principi, Criteri applicativi e Commento, corredati dai Riferimenti normativi. Al riguardo, si precisa che è unicamente il contenuto dei Principi ad indirizzare l'attività del collegio, avendo i Criteri applicativi e il Commento mera funzione ancillare. Nei Criteri, infatti, vengono indicate soluzioni e modalità operative per adeguare l'attività dell'organo alle regole dichiarate nei Principi; nel Commento si offrono note esplicative in

ULTIMI DOCUMENTI EMANATI DA CNDCEC E FNC

Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate

relazione alle prescrizioni dei Principi e alla normativa applicabile.

Entrando nel merito dei contenuti, non poche sono le novità.

Si osserva che le singole sezioni di cui risulta composto il documento sono state modificate per adeguare i contenuti delle Norme al mutato contesto normativo, anche e soprattutto in considerazione di nuove e rilevanti prerogative che la legislazione di settore, più recentemente, ha attribuito al collegio sindacale.

È all'evidenza, infatti, che negli ultimi tempi, la normativa ha enfatizzato il ruolo di vertice del collegio sindacale nell'ambito del sistema dei controlli societari, rafforzandone, per un verso, i doverosi poteri e, per altro verso, attribuendogli ulteriori adempimenti nello svolgimento delle tipiche attività che l'organo deve svolgere, ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010, nella veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli Enti di interesse pubblico (EIP) e, dunque, delle società quotate, stante quanto previsto dall'art. 16 dello stesso D.Lgs. 39/2010.

Si è reso necessario, allora, procedere alla revisione del documento del 2015, coordinando le previsioni contenute nell'art. 149 del TUF, e, partitamente, quelle relative all'obbligo di vigilanza sull'adeguatezza del



CONTROLLI INTERNI

sistema di controllo interno, con le specifiche nuove attribuzioni declinate nell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 in relazione al controllo dell'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa. Per tal motivo, l'aggiornamento delle Norme di comportamento si è concentrato in particolar modo sulla vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi. Le Norme delle sezioni dedicate ai "Doveri" e ai "Poteri" del collegio sindacale sono state riviste e riformulate privilegiando tale prospettiva.

I rapporti del collegio sindacale (*rectius*, del comitato per il controllo interno e la revisione contabile) con il revisore legale o con la società di revisione hanno richiesto, a seguito delle incisive modifiche apportate alla materia della revisione legale dal D.Lgs. 135/2016, specifica e approfondita trattazione.

Muovendo dalle previsioni contenute nell'art. 19, co. 1, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. d) del D.Lgs. 39/2010, sono state riscritte le Norme Q.3.4., Q.3.5. e Q.3.6., quest'ultima modificata finanche nella rubricazione divenuta "*Vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, monitoraggio del processo di informativa finanziaria e dell'attività di revisione legale dei conti*".

Le previsioni contenute nella lett. e) e nella lett. f) dell'art. 19, co. 1 del D.Lgs. 39/2010, invece, hanno rappresentato l'occasione per declinare due Norme di nuovo conio. Si tratta della Norma Q.3.12., "*Verifica e monitoraggio dell'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale*", e della Norma Q.5.12., rubricata "*Responsabilità della procedura volta alla selezione del revisore legale o della società di revisione legale*".

Nella prima Norma si forniscono indicazioni circa l'attività di verifica e monitoraggio della indipendenza dei revisori legali o della società di revisione che il collegio sindacale deve svolgere nella sua veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, anche con riferimento alla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale non vietati. Si tratta, con maggiore precisione, di una più marcata declinazione dell'attività di vigilanza, finalizzata, come si esprime l'ordinamento, ad un doveroso monitoraggio circa il rispetto dei requisiti di indipendenza dell'incaricato della revisione legale della società quotata e circa l'adozione di adeguate misure e procedure da parte di quest'ultimo finalizzate ad identificare, eliminare o gestire rischi che la possano compromettere.

La seconda Norma (Q.5.12.), invece, attiene alla sfera dei poteri riconosciuti al collegio sindacale in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Dal momento che l'art. 19, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 39/2010, attribuisce al comitato la responsabilità della procedura volta alla selezione dei revisori legali o della società di revisione legale da designare in conformità all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014, la Norma di comportamento Q.5.12. fornisce indicazioni al collegio chiamato a sovrintendere alla procedura, dettagliando la vigilanza da svolgere sulla fase di predisposizione del processo di selezione (strutturato, logicamente, dalla società quotata) e sulla fase della vera e propria selezione dei candidati. Come è noto, il Regolamento (UE) n. 537/2014 impone al comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli EIP di predisporre una raccomandazione motivata all'organo di amministrazione della società per il conferimento della revisione legale, mentre



l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, stabilisce, per tutte le società sottoposte a revisione che abbiano adottato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che il collegio sindacale sia tenuto ad esprimere la proposta motivata all'assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione. La Norma di comportamento interviene su tali aspetti fornendo soluzioni e modalità operative circa i contenuti della raccomandazione motivata e le correlazioni con la proposta (motivata) all'assemblea.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si segnala che modifiche di una certa significatività si riscontrano anche nelle altre sezioni del documento. Muovendo dall'auspicio che il documento possa rappresentare un supporto per l'attività dei sindaci e che possa fornire indicazioni utili affinché la funzione di vigilanza venga svolta con la professionalità e la diligenza *"richieste dalla natura dell'incarico"*, le nuove Norme di comportamento precisano in più occasioni che i componenti del collegio sindacale, oltre ad essere dotati di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, devono dedicare allo svolgimento dell'incarico impegno e tempi adeguati, potendo a tal fine fruire dell'apporto di ausiliari ed esperti, così come di una struttura specificatamente dedicata ai lavori del collegio.

La composizione, l'idoneità dei componenti, l'attività e le modalità di espletamento dell'incarico da parte dell'organo sono oggetto di un periodico processo di autovalutazione, articolato nella nuova Norma Q.1.1., di cui il collegio assume diretta responsabilità.



Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Raffaele D'Alessio

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale

Nicola Lucido

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Alessandra Pagani

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Laura Pedicini

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Matteo Pozzoli

Esperto CNDCEC

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

